

A causa della normativa sopravvenuta, soprattutto del D.Lgs. 50/2016 e Legge Provinciale di Bolzano 16/2015, le clausole dello schema tipo 1.1. del D.M. 123/04 devono essere sostituite con le seguenti clausole.

In caso di difformità tra le seguenti clausole e le clausole del disciplinare, si fa presente che prevalgono in ogni caso le clausole relative alla fideiussione contenute nel disciplinare di gara.

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

Comma 2: Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista **dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 27 L.P. 16/2015.**

Articolo 2 - Durata della garanzia

Comma 1 lett b): ha validità di almeno **240 giorni** a partire **dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dall'agenzia;**

Articolo 3 - Somma garantita

Comma 1: La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al **1%** dell'importo dei lavori **/della prestazione da eseguire**, così come previsto dall'art. **27 LP 16/2015**, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Comma 2: Qualora ricorrano le condizioni di cui **all'art. 27 LP 16/2015**, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del **100%**. **[per le ulteriori riduzioni si rinvia alle specifiche indicazioni nel disciplinare di gara]**

Articolo 4 - Escussione della garanzia

Comma 1: Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. **e non godrà dell'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del cod. civ.**

Articolo 9 – Varie

In ogni caso, la presente garanzia viene rilasciata in originale e contiene tutte le clausole prescritte, a pena di esclusione, dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, tra cui in particolare l'impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori in oggetto prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

"L'istituto bancario o assicurativo si impegna altresì a pagare la cauzione provvisoria dietro semplice presentazione della copia della medesima inviata dal concorrente alla stazione appaltante mediante la piattaforma al sito www.bandi-altoadige.it".

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme della LP 16/2015 e in subordine le norme del D.Lgs. 50/2016.

**MODULO SCHEMA TIPO 1.1 DEL D.M. 123/04
RELATIVO ALLE CAUZIONI PROVVISORIA**

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)

POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e del art. 27 L.P. 16/2015.

**SCHEMA TIPO 1.1
SCHEDE TECNICHE 1.1**

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

SCHEMA TIPO 1.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2, della Legge.

Articolo 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata
- c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;
- d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Articolo 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei lavori, così come previsto dall'art. 3, comma 1 della Legge, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

Articolo 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Articolo 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata/fax indirizzata alla sede del Garante.

Articolo 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Articolo 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Articolo 9 - Varie

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui sopra e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

Contraente (Obbligato principale) / capogruppo dell'ATI	C.F./P.I.

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede

Gara d'appalto	Data presentazione offerta

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Costo complessivo previsto opera	Somma garantita	% costo compl. previsto opera

Contraente (Obbligato principale):	Quota parte %
capogruppo dell'ATI	
Mandante	
Mandante	

Data inizio garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1	Data cessazione garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Clausole prescritte v. art. 9 Schema Tipo 1.1

<i>Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione</i>
Clausole

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____